



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

N. 263

Roma, - 7 SET, 2020

IL CAPO DEL IV REPARTO

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n.34 con cui:

- vengono stanziare risorse per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari (art. 19 co.5);
- viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per la cessione entro il 31/12/2020 di definite categorie di beni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (art. 124);

VISTA la lettera n. 100971 del 10/07/2020 dell'Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio di SMD con cui, in virtù del D.L. 34/2020, art. 19 co.5, viene conferito mandato alla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del MD l'avvio delle attività tecnico-amministrative l'acquisto di *n.45 ozonizzatori ambienti per la sanificazione delle strutture sanitarie dell'Arma* per complessivi € 90.000,00;

VISTA la lettera n.11690 del 23/07/2020 della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del MD con cui viene decentrata al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale la procedura di acquisizione suddetta;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare apparecchiature per la generazione di ozono per la sanificazione degli ambienti delle strutture sanitarie Arma;

VISTE le caratteristiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, redatto dalla Direzione di Sanità, che regola le condizioni della fornitura;

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;

VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - *alle quali l'Amministrazione sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)*- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;

VISTO che l'importo massimo complessivo per l'approvvigionamento è pari a € 73.770,49 iva esclusa;

CONSIDERATO:

- che il Ministero della Salute indica le procedure di sanificazione con ozono generato in-situ come modalità integrative delle attività di disinfezione delle superfici esposte (circolare n. 17644 del 22/05/2020);
- le valutazioni tecnico-scientifiche dell'Istituto Superiore di Sanità per cui «l'attività virucida dell'ozono si esplica rapidamente in seguito a ozonizzazione» e «non esistono informazioni specifiche sull'efficacia contro il SARS COV-2. Di contro sono disponibili diversi studi che ne supportano l'attività virucida (Novovirus) in ambienti sanitari e non» (Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020);
- l'opportunità di adiuvarne le attività ordinarie di pulizia e sanificazione delle superfici degli ambienti sanitari Arma con la fornitura di generatori di ozono;

RITENUTA valida la proposta della Direzione di Sanità per l'effettuazione di un affidamento diretto ai sensi del D.L.16/07/2020, n.76, art.1., co.2, lett. a), con le seguenti specificazioni:

- applicazione del criterio di aggiudicazione del "minor prezzo", poiché le caratteristiche delle apparecchiature sono regolamentate da Direttive dell'Unione Europea e definite univocamente nel capitolato tecnico;
- aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell'urgenza di disporre dei materiali in questione che sarebbe pregiudicata qualora si dovesse ripetere l'esperimento di gara;

- possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (D.Lgs 50/2016, art. 96 co. 12);
- possibilità, nell'ipotesi di difficoltà a fornire tutti gli ozonizzatori richiesti, di presentare offerte che non esauriscono il fabbisogno a base di gara;
- aggiudicazione a favore di più operatori economici, in ordine crescente di prezzo offerto, nel caso in cui un solo operatore economico non sia in grado di fornire il quantitativo richiesto nei tempi di consegna previsti;

D E T E R M I N A

1. E' approvato l'avvio della procedura approvigionativa di n. 45 ozonizzatori mediante affidamento diretto ai sensi del D.L.16/07/2020, n.76, art.1., co.2, lett. a), per una spesa massima complessiva di € 90.000,00 iva inclusa.
2. Vengono nominati:
 - "*Responsabile unico del procedimento*" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" il Direttore di Sanità pro-tempore.
3. Si rimanda alle richieste e prescrizioni indicate dalla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del MD nella lettera n. 11690 del 23/07/2020 per il decentramento della procedura.

IL CAPO DEL IV REPARTO

(Gen. B. Antonio Jannece)

